

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.**

**Art. 2**

*(Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)*

**1.** La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

**2.** La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:

**a)** l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;

**b)** il dirigente del Servizio competente in materia di commercio;

**c)** un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;

**d)** un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

(1)(2)

**3.** La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

**4.** La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

(3)

Note:

**1** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 16/2010

**2** Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**3** Comma 4 sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 13/2023